

N. 1318/18 R.G.LAV.



TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE LAVORO

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **1318/2018** promosso da:

ORGANIZZAZIONE SINDACALE NURSIND PROVINCIALE DI MODENA

RICORRENTE

contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA

RESISTENTE

Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede;

rilevato che:

- con ricorso del 5/10/18 l'Organizzazione Sindacale NURSIND di Modena, in persona del segretario provinciale *pro tempore*, adiva il Tribunale di Modena chiedendo che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena fosse condannata a cessare la condotta antisindacale e a convocare il sindacato ricorrente alle future trattative per la contrattazione integrativa;
- affermava a tale proposito che: 1) aveva partecipato alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo nazionale ma non aveva firmato il contratto; 2) con nota del 16/6/18 aveva chiesto all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena di poter partecipare alle future trattative per la contrattazione integrativa ma l'Azienda le aveva negato tale facoltà affermando che il contratto collettivo nazionale ammetteva solo le associazioni sindacali firmatarie dello stesso, quale non era la ricorrente; 3) la contrattazione integrativa era autonoma da quella nazionale e, quindi, avevano diritto di partecipare a essa tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e non solo quelle che avevano firmato il contratto collettivo nazionale; 5) per tale ragione il diniego dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena era illegittimo; 6) avendo a oggetto la sua partecipazione alle trattative per la contrattazione integrativa aveva natura oggettivamente antisindacale;
- da qui l'odierno giudizio;
- si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto;
- affermava che: 1) non era ancora iniziata alcuna trattativa per la contrattazione integrativa e, quindi, non v'era ancora stata alcuna condotta antisindacale; 2) l'art. 40/3 bis D.l.vo n. 165/01 rimetteva al contratto collettivo l'individuazione delle organizzazioni

sindacali ammesse a partecipare alle trattative per la contrattazione integrativa; 2) a sua volta l'art. 8 C.C.N.L. ammetteva solo le associazioni sindacali che avevano firmato il contratto stesso; 3) era stato quindi legittimo il diniego formulato e, anche sotto questo profilo, non v'era stata alcuna condotta antisindacale;

- la causa era istruita solo documentalmente e all'udienza del 6/11/18 il giudice, all'esito della discussione, riservava la decisione;

ritenuto che:

- lamenta il sindacato ricorrente che l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena resistente ha illegittimamente negato la sua partecipazione alle trattative per la contrattazione integrativa, diniego ingiustificato poiché si tratta - a suo dire - di un livello di contrattazione autonomo, nel quale sono ammessi a partecipare non solo i sindacati che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale ma tutti quelli maggiormente rappresentativi, a prescindere dalla firma del contratto nazionale;

- in particolare si duole del fatto che, pur ammesso dall'A.R.A.N. alla contrattazione collettiva nazionale ex art. 43 D.l.vo n. 165/01, è stato escluso dalle trattative a livello decentrato e integrativo, a suo dire illegittimamente;

- l'esclusione è infatti avvenuta in virtù dell'art. 8 C.C.N.L. che riserva alle sole associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale la legittimazione a partecipare alla contrattazione integrativa; ma tale norma, a dire del sindacato ricorrente, viola il combinato disposto degli artt. 40 e 43 D.l.vo n. 165/01, dovendosi necessariamente interpretare in modo costituzionalmente orientato, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 231/13; attesa l'autonomia dei due livelli di contrattazione devono ritenersi legittimati a partecipare alle trattative per la contrattazione integrativa tutti i sindacati maggiormente rappresentativi, a prescindere dalla loro adesione al contratto collettivo nazionale, poiché privare un'associazione sindacale rappresentativa del diritto di partecipare alla contrattazione integrativa per il solo fatto di avere rifiutato la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale si traduce - sempre a dire dell'associazione sindacale ricorrente - in una violazione del principio di libertà sindacale protetto dall'art. 39 Cost.;

- la tesi del ricorrente non appare fondata;

- nel settore del lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico il Legislatore ha espressamente disciplinato il rapporto tra contrattazione nazionale e contrattazione collettiva, alla luce delle peculiarità proprie del settore ex art. 97 Cost, dei vincoli derivanti dall'art. 81 Cost. e dell'efficacia *erga omnes* delle previsioni contrattuali adottate sia a livello nazionale che integrativo;

- ex art. 40/3-bis D.l.vo n. 165/01 *“La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”*; il comma 3-*quinquies* della stessa norma aggiunge *“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole [dei contratti integrativi] sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*;

- se così è, è proprio la contrattazione collettiva nazionale che stabilisce quali sono i soggetti ammessi a quella integrativa, come espressamente detto dal citato comma 3-bis; ciò è peraltro coerente con la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro pubblico, in relazione all'efficacia dei contratti collettivi, nella quale la contrattazione collettiva integrativa deve rispettare i limiti fissati dal contratto nazionale

visto il principio di prevalenza fissato dal citato art. 40; del resto *“In base alla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte, il suddetto art. 40, comma 3, laddove prevede che “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali”, con divieto, a pena di nullità, di sottoscrivere accordi in contrasto con i “vincoli” risultanti da questi ultimi, si riferisce a vincoli specifici, connessi a determinate materie e ad ambiti di disciplina espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa e riservati alla contrattazione nazionale”* (Cass. civ., sez. lav., n. 213/17); e ancora, da ultimo: *“ ... con riguardo ai rapporti tra contrattazione collettiva di livello diverso, va ribadito l’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte secondo cui nel settore pubblico il contratto integrativo è abilitato a disciplinare soltanto le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti e non può contenere, a pena di nullità, clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali”* (Cass. civ., sez. lav., n. 214/18);

- dunque il principio per cui la contrattazione collettiva integrativa si svolge nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali implica che i contratti integrativi siano connessi a materie e ambiti di disciplina espressamente riservati alla contrattazione collettiva nazionale e ne costituiscano lo sviluppo;
- se così è, deve escludersi che l’art. 8 del C.C.N.L., che esclude le associazioni sindacali rappresentative non firmatarie dello stesso contratto dalla partecipazione al livello integrativo di contrattazione, possa ritenersi per ciò solo contraria all’art. 39 Cost.;
- è infatti proprio il carattere di specificità della contrattazione integrativa nel rapporto di lavoro alle dipendenze della P.a. e la sua natura derivata dalla contrattazione nazionale a far apparire conforme all’art. 39 Cost. la scelta di affidare al contratto collettivo nazionale l’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare ai livelli integrativi di contrattazione;
- è vero che si tratta di due distinti e autonomi livelli di contrattazione – come afferma il sindacato ricorrente – ma è anche vero che il secondo deriva dal primo e – nel rapporto di lavoro alle dipendenze della P.a. – non ha quel livello di autonomia che il sindacato ricorrente gli attribuisce e che giustificerebbe - a suo dire - la sua legittimazione a partecipare alle trattative per il secondo livello anche senza avere sottoscritto il contratto collettivo nazionale; né consente di mutare tali conclusioni la sentenza della Corte costituzionale n. 231/13 relativa a fattispecie diversa (almeno in parte) da quella oggetto del presente giudizio;
- non può quindi ravvisarsi la sussistenza di alcuna condotta antisindacale in capo all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, in ciò restando assorbita ogni altra questione, compresa quella relativa all’attualità della condotta, a dire dell’Azienda Ospedaliera non ancora esistente, in assenza dell’inizio delle trattative relative alla contrattazione integrativa;
- la novità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese fra le parti;

P.Q.M.

rigetta le domande; compensa per intero fra le parti le spese processuali.
Si comunichi.

Modena, 9/11/18

Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini